

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Nel ricorso, il ricorrente afferma che nel periodo intercorso tra il mese di novembre 2020 e agosto 2024, per errore, aveva effettuato cinque bonifici ad un IBAN di una cliente dell'intermediario, nella convinzione di aver indicato invece quello del proprio fratello il quale, peraltro, figurava quale destinatario dei medesimi pagamenti; che aveva chiesto all'intermediario informazioni in merito, quanto al mancato controllo della corrispondenza tra l'intestatario del bonifico e il titolare del conto corrente dell'IBAN indicato; che l'intermediario aveva risposto che le operazioni si erano svolte correttamente, nel rispetto degli ordini di pagamento eseguiti, anche considerando che le procedure non avevano rilevato difformità.

Formula la seguente domanda : “ se è corretto che l'intermediario non verifichi la correttezza dei dati del bonifico, nello specifico la corrispondenza tra il nome indicato nel bonifico e il nome dell'intestatario del conto. Se fosse accertata la responsabilità dell'intermediario, a puro titolo simbolico richiedo la somma di € 100”.

Nelle controdeduzioni rassegnate, l'intermediario afferma che la normativa di riferimento e le decisioni dell'ABF in merito non impongono alla Banca la verifica del nominativo del beneficiario rispetto all'IBAN indicato e, di conseguenza, se l'IBAN inserito è errato, la Banca non può essere ritenuta responsabile per l'errata esecuzione del bonifico; che la responsabilità dell'intermediario, in questi casi, è limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento inserito

dal cliente; che nel caso di specie i bonifici sono stati correttamente eseguiti, in quanto la procedura non ha evidenziato alcuna difformità; che, dunque, l'intermediario non poteva pertanto ritenersi responsabile, neppure in termini di responsabilità concorrente.

Conclude chiedendo che " il Collegio respinga totalmente il ricorso di parte avversa".

Nelle repliche, il ricorrente specifica che: il fratello, cui aveva indirizzato i bonifici, ed il cui nominativo compariva quale destinatario dei bonifici contestati, era titolare di conto corrente presso l'intermediario; che le procedure informatiche di sicurezza della banca avrebbero dovuto impedire l'esecuzione di una serie di bonifici intestati al nominativo di un correntista della banca, con un IBAN non corrispondente; che non era chiaro quali fossero stati i controlli eseguiti dalla banca.

DIRITTO

Si osserva che oggetto del presente procedimento sono n. 5 bonifici, dell'importo complessivo di € 499,00, effettuati dal ricorrente tra l'11.11.2020 e il 20.8.2024.

Alla data delle suddette operazioni trovava applicazione il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), entrato in vigore il 13/01/2018. Solo dal 9 ottobre 2025, infatti, nell'area SEPA, grazie all'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/886 (meglio noto come *Instant Payments Regulation*), per i bonifici sia ordinari sia istantanei è obbligatoria la "Verification of Payee (VoP)", un sistema che verifica la corrispondenza tra IBAN e nome (o identificativo) del beneficiario. La nuova regolamentazione è propriamente volta a rendere i trasferimenti di denaro più veloci, sicuri e accessibili, riducendo frodi ed errori, restituendo un esito in tempo reale (corrispondenza, mancata corrispondenza, corrispondenza parziale o impossibilità di verifica) e permettendo a chi effettui un bonifico di confermare il pagamento dopo aver visto il risultato.

La fattispecie in esame è dunque regolata dalla normativa previgente, in particolare dall'art. 24 del D. Lgs 11/2010, secondo cui *"1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

Tale disciplina è stata applicata e interpretata dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 162/2017) nel senso che, in presenza di *"una discordanza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN indicato dal cliente, non può esservi responsabilità dell'intermediario"*.

Anche la CGUE con la dec. del 21 marzo 2019, C-245/18, si è espressa in termini analoghi, precisando che : *«L'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento,*

prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario».

Per vero il Collegio di Coordinamento (nella richiamata decisione) aveva però riconosciuto che, laddove *spontaneamente "l'intermediario (pur senza esservi obbligato) abbia comunque effettuato il controllo di congruità sui dati dell'ordine di bonifico, o sia in altro modo a conoscenza dell'inesattezza dell'identificativo unico (ad esempio, un'operazione realizzata manualmente da un funzionario in mala fede)"*.... in tal caso, *"opportunamente"* soccorre *"la disciplina di attuazione della Banca d'Italia specifica"*, secondo cui *"i prestatori di servizi di investimento devono adoperarsi, sulla base degli obblighi di diligenza professionale, affinché l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente"*. Ma questo caso non si attaglia a quello in esame, non risultando che l'intermediario avesse, in occasione dei bonifici in contestazione, effettuato, pur non essendone tenuto, verifiche o controlli di congruità, circostanza anzi negata dal ricorrente; pertanto, in assenza di un obbligo specificamente imposto, nessuna responsabilità può essere addebitata all'intermediario.

Di ciò non pare del resto del tutto inconsapevole il ricorrente, posto che la sua domanda non è restitutoria, ma semplicemente volta ad accertare *"se è corretto che l'intermediario non verifichi la correttezza dei dati del bonifico, nello specifico la corrispondenza tra il nome indicato nel bonifico e il nome dell'intestatario del conto"*, e, in caso di accertamento positivo, ad ottenere *"a puro titolo simbolico ... la somma di € 100"*.

Per tutto quanto osservato il ricorso va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE